

**Roma, 26 febbraio 2009**  
**Prot. 88**

**AP/sc**

**CIRCOLARE N. 22 / 2009**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**LAVORI PUBBLICI**

➔ **ENTI PUBBLICI ECONOMICI**  
➔ **ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

## **OGGETTO**

### **Approvazione DL n. 207/2008, Milleproroghe**

Ieri 24 febbraio, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del DL n. 207 del 30 dicembre 2008 Milleproroghe, nel testo già approvato dal Senato.

Tra le misure contenute nel provvedimento ricordiamo quelle di maggior interesse per gli Enti associati:

- è differita al **1° gennaio 2010** la scadenza del 1° gennaio 2009, entro la quale i regolamenti edilizi comunali, per gli edifici di nuova costruzione, avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;


- il periodo transitorio delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008 è prorogato al **30 giugno 2010**;

- il termine dopo il quale scatta il divieto di ricorrere agli arbitrati negli appalti pubblici è prorogato al **31 dicembre 2009**. Sono inoltre dimezzati i compensi, con il divieto di incrementare quelli massimi, legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate o al lavoro effettivamente svolto;

- la valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e alcuni altri adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro previsti dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro), sono prorogati al **16 maggio 2009**;

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Arch. Venanzio Gizzi



**Allegati:**  
Stralcio DL Milleproroghe

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

Stralcio

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti**

---

*Non ancora pubblicato*

Art. 29

[omissis]

1-*septies*. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « 30 giugno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

1-*octies*. La scadenza del 1o gennaio 2009 prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differita al 1o gennaio 2010.

[omissis]

1-*quinquiesdecies*. Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007:

a) all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole: « 30 marzo 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2009 »;

b) all'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto ».

Art. 32.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.